


ESAMI DI STATO

II CICLO

a.s. 2013/2014

Commissioni
Prove
Punteggi

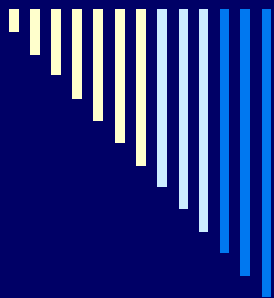


Commissione

La commissione d' esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno.

Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione.


comma 1 – capoverso art. 4 – art. 1 - L. 1/2007



Commissione

È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle sedi scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

comma 7 – capoverso art. 4 – art. 1 - L. 1/2007




Commissione

Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe (di norma 3 ma, in alcuni casi 2).

E' assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

Le classi/commissioni sono abbinate secondo criteri di omogeneità o affinità culturali e pedagogiche esistenti fra gli indirizzi di studio.

comma 2 – capoverso art. 4 – art. 1 - L. 1/2007



Commissari interni


Esempio 1

nei corsi a indirizzo linguistico con 3 lingue straniere
possono essere designati:

3 docenti di lingua straniera oppure

3 docenti di lingua straniera e altri 2 docenti di materie
diverse da quelle affidate ai membri esterni.

Punto 1) della C.M. n. 29/2014



Commissari interni


Esempio 2:

nei corsi a indirizzo linguistico con 2 lingue straniere possono essere designati:

2 docenti di lingua straniera e 1 docente di disciplina non linguistica diversa da quelle affidate ai membri esterni oppure


2 docenti di lingua straniera e altri 2 docenti di materie diverse da quelle affidate ai membri esterni.

Punto 1) della C.M. n. 29/2014



Commissari interni

Nel caso in cui nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici siano stati designati 3 commissari interni di lingua straniera il presidente ha l'obbligo di salvaguardare la composizione numerica della commissione (non più di 6 commissari) in tutte le fasi di svolgimento degli esami.




Candidati interni

Nelle regioni nelle quali sono rilasciate qualifiche regionali non in regime surrogatorio sono ammessi agli esami di stato di istruzione professionale, in via eccezionale,

- gli studenti che frequentano il quinto anno di un istituto professionale non in possesso del diploma di qualifica e provenienti da altra tipologia d'istituto;
- gli adulti dei corsi serali che hanno seguito particolari percorsi abbreviati.

(Ai candidati privi di qualifica saranno assegnati 3 punti di credito scolastico relativo al primo anno).


Art. 2 dell'O.M. n. 37/2014



Candidati esterni

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati per classe.


Punto 1) dell' O.M. n. 29/2014



Candidati esterni

Nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni, fermo restando il limite dei 35 candidati per classe/commissione, ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

Punto 1 dell' C.M. n. 29/2014

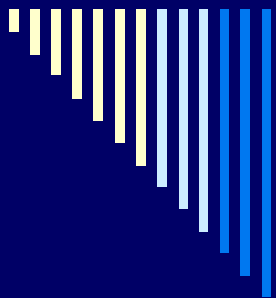


Sedi d'esame

Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali, paritari e gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.

comma 11 – capoverso art. 4 – art. 1 - L. 1/2007

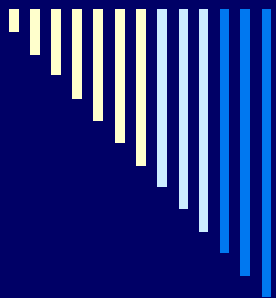


Contenuti dell'esame

L'esame di Stato comprende, di norma, tre prove scritte ed un colloquio.

Nel progetto sperimentale ESABAC e nei licei con sezioni ad opzione internazionale è prevista una quarta prova scritta (DD.MM. nn. 95, 136, 137 e 331).

Non sono previste modifiche nelle modalità di svolgimento della 1^a, 2^a e 3^a prova scritta che si effettueranno secondo le norme di cui ai DD.MM. nn. 429/2000 e 41/2003.



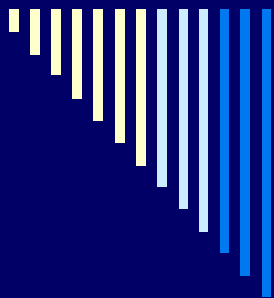
Contenuti dell'esame

I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero stesso tramite il “plico telematico” (con esclusione delle prove in formato BRAILLE).

Le prove in formato cartaceo possono essere utilizzate anche per i candidati che svolgono l'esame presso sezioni carcerarie o ospedaliere.

Il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite.

Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione.




Candidati con disabilità

La commissione, sulla base del documento del 15 maggio, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere:


- nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi;
- nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

Le prove devono consentire di verificare se il candidato ha raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea al rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.



Candidati con disabilità

La commissione, sia nella predisposizione che nello svolgimento delle prove, può avvalersi del personale esperto (docente di sostegno) che ha seguito lo studente nel corso dell'a.s.




Candidati con disabilità

Candidati non vedenti:

- testi della prima e della seconda prova tradotti in linguaggio Braille e trasmessi dal ministero;
- trascrizione del testo ministeriale, da parte della commissione, su supporto informatico autorizzando anche altri ausili usati nel corso dell'attività scolastica (per chi non conosce il linguaggio Braille).

Candidati ipovedenti:

- I testi delle prove sono trasmessi in formato ingrandito su richiesta dell'istituto (che deve comunicare anche la percentuale d'ingrandimento).



Candidati con disabilità

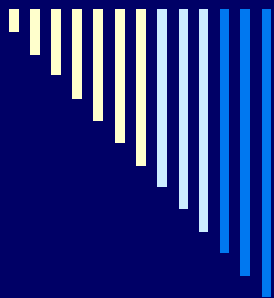
Tempi più lunghi nello svolgimento di tutte le prove non possono comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

In caso eccezionale la commissione può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.



Candidati con disabilità

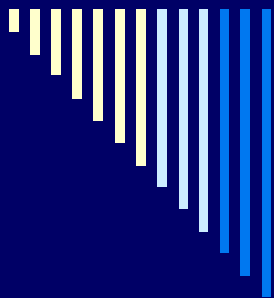
- I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal c.d.c. con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso, finalizzate al rilascio dell'attestazione di cui al DPR n. 323/1998.
- I testi delle prove sono elaborati dalla commissione sulla base della documentazione fornita dal c.d.c..
- Il riferimento all'effettuazione di tali prove va indicato nell'attestazione (votazione riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali) e non nei tabelloni affissi all'albo.



Candidati con disabilità

Gli alunni ammessi dal c.d.c. a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studi conforme ai programmi ministeriali ed a sostenere l'esame di stato è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito sulla base della votazione riferita al P.E.I.

Per quanto riguarda lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 dell'O.M. n. 13/2013 (art. 17 O.M. n. 37/2014).




Candidati con DSA

Il c.d.c. deve inserire nel documento del 15 maggio il piano didattico personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 5669/2011.

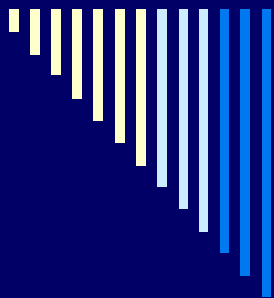
La commissione, sulla base di tale documentazione, deve predisporre adeguate modalità di svolgimento di tutte le prove:

- utilizzazione di strumenti compensativi come dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove registrati in formato MP3;
- lettura dei testi delle prove da parte di un componente la commissione;
- trascrizione del testo su supporto informativo (candidati che utilizzano la sintesi vocale);
- prevedere tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte;
- utilizzazione apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati in corso d'anno e che non pregiudichino la validità delle prove.



Candidati con DSA

- I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, possono sostenere prove differenziate finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui al DPR n. 323/1998.
- I candidati che hanno seguito un percorso ordinario con il solo esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, nel caso in cui la/e lingua/e straniera/e sia la seconda prova scritta, dovranno sostenere prova orale in sostituzione di quella scritta.



Candidati con DSA

Tale prova potrà essere sostenuta:

- al termine della seconda prova scritta;
- in un giorno successivo purchè compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle scritte.

Il punteggio, in quindicesimi, deve essere attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri preventivamente stabiliti.




Candidati con DSA

Se la/e lingua/e straniera/e è coinvolta nella terza prova gli accertamenti relativi alla/e lingua/e straniera/e vengono effettuati tramite prova orale sostitutiva che dovrà svolgersi:


- al termine dello svolgimento della terza prova;
- in un giorno successivo purchè compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle scritte.

I risultati della prova orale sono utilizzati per definire il punteggio da attribuire alla terza prova.




Candidati con DSA

Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal c.d.c., deve essere fornita, dallo stesso c.d.c., ogni utile e necessaria informazione/indicazione per consentire a tali studenti di sostenere adeguatamente l'esame di stato.



Prima prova scritta


La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.



Seconda prova scritta

La seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio.


Per l'a.s. in corso nei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina/e per le quali il relativo piano di studi non preveda verifiche scritte.



Seconda prova scritta

Negli istituti d'arte e nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua, con esclusione del sabato, nei due giorni feriali seguenti.

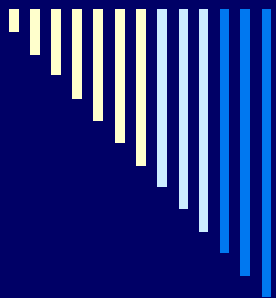
La durata giornaliera della prova è indicata nei testi proposti.



Seconda prova scritta

Negli istituti che metteranno a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (escluso INTERNET) sarà possibile svolgere la prova progettuale (es.: tecnologia delle costruzioni o discipline analoghe) avvalendosi del CAD.

E' opportuno che tutti i candidati afferenti gli indirizzi di studio interessati eseguano la prova con le stesse modalità operative.




Seconda prova scritta

Se la materia oggetto della seconda prova e il corso di studi prevede più di una lingua il candidato sceglie con quale lingua svolgere la prova stessa.

Nel caso in cui le prove siano diversificate per lingua, il candidato, prima della lettura delle prove, comunica alla commissione la lingua che ha scelto per lo svolgimento della prova stessa.


Negli istituti tecnici turistici la scelta delle lingue è circoscritta alle due lingue per le quali è prevista la prova scritta.



Seconda prova scritta


Nei corsi linguistici ESABAC il candidato si avvale, per lo svolgimento della prova, di lingue diverse dal francese.

Nei licei linguistici a opzione internazionale il candidato si avvale, per lo svolgimento della prova, di lingue diverse dalla lingua del paese partner.



Terza prova scritta


La terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. E' a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.



Terza prova scritta

Nella terza prova possono essere coinvolte, entro il limite numerico previsto dal D.M. n. 429/2000, tutte le discipline comprese nel piano di studi dell'ultimo anno, purchè sia presente in commissione, sia tra i commissari interni che esterni, personale docente fornito del titolo ai sensi della vigente normativa (abilitazione o, in mancanza, laurea).

Punto 1 C.M. n. 29/2014




Terza prova scritta

Ogni commissione entro il 20 giugno deve definire collegialmente la struttura della terza prova, in coerenza con il documento del 15 maggio.

Il presidente stabilisce per ciascuna commissione l'orario d'inizio della prova pubblicandolo all'albo dell'istituto.

Non va data comunicazione sulle materie oggetto della prova.

Il giorno 23 giugno la commissione predispone collegialmente la terza prova sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente.




Terza prova scritta

Ogni componente la commissione deve formulare proposte in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte.

La commissione stabilisce, lo stesso giorno, la durata massima della prova.


Per i licei e gli istituti d'arte la terza prova, che deve essere definita il giorno successivo al termine della seconda prova, può svolgersi anche in due giorni e deve iniziare il giorno successivo.



Terza prova scritta

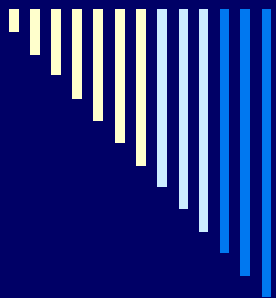
Nei corsi linguistici ESABAC il candidato si avvale, per lo svolgimento della prova, di lingue diverse dal francese.

Nei licei linguistici a opzione internazionale il candidato si avvale, per lo svolgimento della prova, di lingue diverse dalla lingua del paese partner.



Terza prova scritta


Negli istituti professionali la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, tiene conto delle attività svolte nell'ambito dell'area professionalizzante e delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro descritte nel documento del 15 maggio.



Terza prova scritta

Nei corsi linguistici dei licei e degli istituti tecnici ove sia obbligatorio lo studio di più lingue straniere e la lingua straniera è oggetto della seconda prova e non si sia applicata la C.M. n. 15/2007, la terza prova può prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella scelta dal candidato per la seconda prova.


Dove si procede al solo accertamento della conoscenza linguistica ciò avverrà limitatamente ad una sola lingua straniera (diversa da quella scelta dal candidato per la seconda prova).



Terza prova scritta

Negli indirizzi non linguistici si può coinvolgere nella terza prova, come disciplina specifica la/e lingua/e straniera/e studiata/e.

Nei casi in cui si procede al solo accertamento della conoscenza linguistica ciò avverrà limitatamente ad una sola lingua straniera.




Quarta prova scritta

La quarta prova si effettua nei licei ed istituti tecnici dove è presente il progetto sperimentale ESABAC e nei licei con sezioni ad opzione internazionale.

Si svolge secondo le norme previste nei DD.MM. nn. 95, 136, 137 e 331.

Art. 12 O.M. n. 37/2014




Colloquio

Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

comma 4 – capoverso art. 3 – art. 1 - L. 1/2007


I candidati possono presentare esperienze di ricerca e progetti in forma di tesina, anche in formato multimediale, preparati durante l'anno scolastico (Nei licei coreutici breve performance coreutica).



Colloquio

E' d'obbligo, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

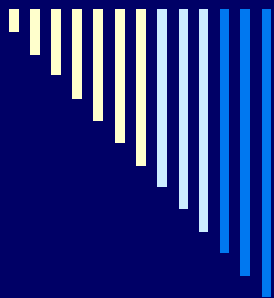
Il colloquio non può considerarsi interamente risolto se non si è svolto secondo tutte le fasi indicate dall'art. 1 della L. n.1/2007 e se non abbia interessato tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea).



Colloquio

Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici nei quali la lingua straniera, oggetto della seconda prova, sia stata affidata a membri interni, ai sensi della C.M.n. 15/2007, il candidato sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare.

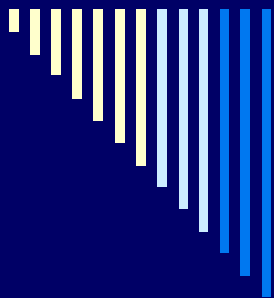
Diversamente sono oggetto del colloquio tutte le lingue straniere studiate dai singoli candidati e rappresentate nella competente commissione.



Colloquio

Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici dove è obbligatorio l'insegnamento di 3 lingue straniere affidate a 3 commissari esterni di lingue straniere (nessuna disciplina non linguistica a commissari esterni) i candidati sostengono il colloquio su tutte e 3 le lingue straniere e sulle materie non linguistiche per cui hanno titolo i commissari interni.

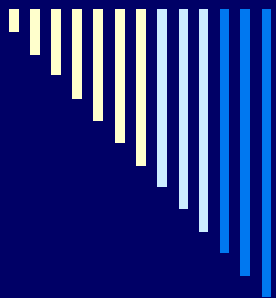
c. 10 dell'art. 16 della O.M. n.37/2014



Colloquio

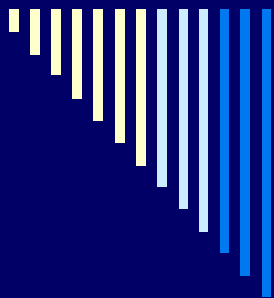
Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici dove è obbligatorio l'insegnamento di 2 lingue straniere affidate a 2 commissari esterni di lingue straniere (una sola disciplina non linguistica a commissari esterni) i candidati sostengono il colloquio su tutte e 2 le lingue straniere e sulle materie non linguistiche per cui hanno titolo i commissari esterni ed interni.

c. 11 dell'art. 16 della O.M. n.37/2014



Punteggi


A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato.



Punteggi


La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti.

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.




Punteggi

- I 45 punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in modo uguale tra le tre prove: a ciascuna prova, per essere giudicata sufficiente, non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
- Al colloquio, per essere giudicato sufficiente, non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.



Punteggi

L' esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti.



Punteggi

- A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti può essere attribuita la lode a condizione che:
- abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire dell'integrazione di cui all'art. 11 – comma 4- del D.P.R.n.323/1998;
 - abbiano riportato negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, compresa la valutazione del comportamento.